

n. 14, è stata data attuazione alla delega rimessa al Governo dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari di primo grado, in conformità dei limiti fissati.

Colgo l'occasione per ricordare come nell'ambito dei 166 circondari esistenti prima della riforma, 128 (pari al 77% del totale) sono stati interessati dall'intervento di razionalizzazione, che ne ha ridotto il numero a complessivi 136, determinando quindi la soppressione di 30 circondari di tribunale.

Dei complessivi 1.398 uffici di primo grado esistenti prima della riforma (166 tribunali, 166 procure e 220 sezioni distaccate e 846 uffici del giudice di pace – di cui 842 uffici autonomi e 4 sedi distaccate) 946 sono stati soppressi (30 tribunali, 30 procure, 220 sezioni distaccate e 666 uffici del giudice di pace), corrispondenti al 68% del totale.

Per le sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio il citato d.lgs. 14/2014 ha disposto il temporaneo ripristino del relativo funzionamento nei termini fissati dal DM attuativo del 8 maggio 2014.

In conformità dei limiti previsti dalla delega, nessun ufficio di secondo grado è stato interessato dalla riforma se non limitatamente alla attribuzione di interi circondari (distretto di Potenza, cui è stato attribuito il circondario di Sala Consilina, aggregato a quello di Lagonegro) o di porzioni di territorio (distretto di Trieste, cui è stato attribuito mediante aggregazione al circondario di Udine, il territorio della ex sezione distaccata di Portogruaro).

Allo stato, quindi, gli uffici di secondo grado sono 58, di cui 26 corti di appello, 3 sezioni distaccate di corte di appello, 26 procure generali presso le corti di appello e 3 procure generali presso le sezioni distaccate di corte di appello.

Presso ogni sede di corte di appello o sezione distaccata di corte di appello sono, altresì, previsti il tribunale per i minorenni e la relativa procura della Repubblica, nonché il tribunale di sorveglianza.

Per quanto concerne gli uffici del giudice di pace, lo stesso d.lgs. 156/2012, prevedeva all'articolo 3 la facoltà per gli enti locali interessati di chiedere il